

## Statuto dell'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti

### Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1.1 L'Ateneo Veneto, costituito nel 1812, ha sede in Venezia, Campo San Fantin, nel complesso storico-monumentale dell'antica Scuola di San Girolamo (detta anche di San Fantin), di cui è proprietario. Ha durata a tempo indeterminato.

1.2 Ha la forma giuridica di associazione riconosciuta e svolge la propria attività secondo principi di trasparenza e democraticità. Riconosce la diversità di genere (i riferimenti al maschile contenuti nel presente statuto si intendono come maschile sovraesteso). A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione "Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti" sarà seguita dall'acronimo ETS o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

### Art. 2 – Finalità e attività

2.1 L'Ateneo Veneto esercita attività di interesse generale per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi a oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, incluse attività editoriali di formazione (art. 5 lettera i) D. Lgs n. 117/2017), con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (art. 5 lett. f) D. Lgs. n. 117/2017). Promuove e divulgla le scienze, le lettere e le arti in ogni loro manifestazione, con particolare riguardo a Venezia e all'area veneta.

2.2 Cura le tre strutture storiche: il complesso storico-monumentale con le Collezioni d'arte, l'Archivio e la Biblioteca.

2.3 In funzione della copertura degli oneri istituzionali, ferma restando l'assenza di scopi di lucro, può organizzare eventi culturali concedendo le proprie sale. Può inoltre esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. La concessione delle sale e l'esercizio di attività secondarie e strumentali non devono sminuire il prestigio dell'associazione.

### Art. 3 – Categorie di Soci e ammissione

3.1 L'Ateneo Veneto, stante la sua finalità di alta divulgazione culturale, è composto da trecento Soci Residenti a Venezia e nella città metropolitana di Venezia e da un numero indeterminato di Soci non Residenti, di Soci Onorari e di Soci Stranieri.

3.2 Possono essere ammessi come Soci coloro che si distinguono quali cultori delle scienze, delle lettere e delle arti e coloro che, operando nelle professioni, nelle industrie, nell'agricoltura, nei commerci o in qualunque altro campo della vita sociale, contribuiscono, con il valore del loro ingegno e delle loro opere, al perseguitamento delle finalità che l'Ateneo Veneto si propone.

3.3 La domanda per l'ammissione a Socio deve essere presentata in Segreteria, unitamente al curriculum, e sulla stessa delibera l'Assemblea dei Soci. La domanda e il curriculum del candidato vengono inoltrati via posta elettronica ai Soci e affissi all'albo dell'Ateneo Veneto almeno venti giorni prima dell'Assemblea. I nominativi dei candidati proposti vengono riportati su scheda che viene consegnata ai Soci il giorno dell'Assemblea. L'approvazione si esprime contrassegnando il nominativo nella scheda. E' nominato Socio chi ottenga il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, escluse le schede nulle e bianche.

3.4 I Soci non Residenti risiedono fuori della città metropolitana di Venezia e quelli Stranieri hanno cittadinanza diversa da quella italiana. Il mutamento di residenza o di cittadinanza dei Soci determina il passaggio automatico dall'una all'altra categoria nei limiti di cui al comma 3.1.

3.5 I Soci Onorari sono coloro che abbiano apportato singolare lustro all'Ateneo Veneto.

3.6 La deliberazione di ammissione dell'Assemblea è comunicata all'interessato e annotata nel registro dei Soci.

#### Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci

4.1 I Soci partecipano democraticamente alla vita dell'Ateneo Veneto, hanno diritto di voto dal momento dell'ammissione, se in regola con il versamento del contributo annuo, ricevono gratuitamente gli Atti e le Memorie dell'Ateneo Veneto, possono frequentare la Biblioteca e consultarne i libri, anche con prestito a domicilio. I documenti dell'Archivio Storico possono essere consultati soltanto nella sede dell'Ateneo Veneto. Hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la Segreteria, con preavviso di tre giorni.

4.2 Sono tenuti a versare, entro il trentuno marzo di ogni anno, un contributo la cui misura è stabilita dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento.

4.3 La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità e morosità che si protragga per l'intero anno solare. La sussistenza di una condizione di morosità o di indegnità deve essere contestata dal Consiglio Accademico al Socio con atto scritto inviato con modalità che ne assicuri la ricezione. Il Socio, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire deduzioni. Nella prima riunione successiva alla scadenza di tale termine, il Consiglio Accademico delibera sull'esclusione.

#### Art. 5 – Organi sociali

5.1 Sono organi dell'Ateneo Veneto:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Accademico;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;
5. il Segretario Accademico;
6. il Tesoriere;
7. il Delegato per gli Affari Speciali;
8. l'Organo di Controllo.

5.2 I poteri di rappresentanza attribuiti ai componenti degli organi sociali e le eventuali limitazioni devono risultare da apposita iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

5.3 Gli organi sociali sono eletti democraticamente e svolgono l'attività secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

5.4 Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per l'espletamento di missioni, che devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Presidenza e rendicontate.

#### Art. 6 – Assemblea dei Soci

6.1 L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione e la relazione del Presidente sull'attività dell'associazione;
- d) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali e delibera

sulla responsabilità;

e) delibera sull'ammissione dei Soci;

f) approva lo statuto, le sue modifiche ed eventuali regolamenti;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

6.2 L'Assemblea ordinaria è convocata due volte all'anno. L'Assemblea straordinaria qualora si ravvisino particolari esigenze.

6.3 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza, con invito scritto contenente l'ordine del giorno, che va inoltrato via posta elettronica ai Soci e affisso all'albo dell'Ateneo Veneto. Il Presidente convoca l'Assemblea anche quando almeno venti Soci ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno.

6.4 E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente, i componenti del Consiglio Accademico e i componenti dell'Organo di Controllo non possono rappresentare i Soci.

6.5 In prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti. Ferme le ipotesi di votazioni a scrutinio segreto, le deliberazioni avvengono per appello nominale qualora ne venga fatta richiesta da almeno venti Soci presenti e non rappresentati per delega. Le votazioni sulle nomine avvengono sempre a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti. In caso di voto a scrutinio segreto sono escluse le schede nulle e bianche. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti degli organi sociali non hanno diritto di voto.

6.6 Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con il voto di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci e il voto favorevole di almeno metà più uno dei votanti. In caso di voto a scrutinio segreto sono escluse le schede nulle e bianche.

6.7 Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Ateneo Veneto e la devoluzione del patrimonio sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

6.8 Per ogni votazione in cui non sia esclusa, il Socio può rappresentare per delega non più di due Soci. La delega deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità:

a) con dichiarazione autografa del delegante, sottoscritta e datata, che il delegante o il delegato deposita in Segreteria non oltre l'inizio dell'Assemblea;

b) con dichiarazione inviata in Segreteria tramite mail, dall'indirizzo di posta elettronica già comunicato, entro le ore 24 del giorno precedente all'elezione.

6.9 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Accademico. In assenza del Segretario Accademico, il verbale viene redatto da un socio nominato Segretario dall'Assemblea. Il verbale viene depositato in Segreteria.

## Art. 7 – Consiglio Accademico

7.1 Il Consiglio Accademico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Accademico, dal Tesoriere, dal Delegato per gli Affari Speciali e da dodici Consiglieri Accademici. I componenti del Consiglio Accademico assumono le loro funzioni il primo giorno del mese successivo alla data della loro elezione (ovvero dalla data della loro effettiva nomina in caso di elezione supplativa) e durano in carica un quadriennio. Nel caso di vacanza che abbia a verificarsi nel corso del quadriennio il Presidente ne dà comunicazione ai Soci anche al fine di consentire la presentazione di candidature. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in sostituzione resta in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello cessato dall'incarico e può essere rieletto.

7.2 I componenti non sono immediatamente rieleggibili, a eccezione del Segretario Accademico, del

Tesoriere, del Delegato per gli Affari Speciali e del Socio eletto in sostituzione.

7.3 L'elezione dei dodici Consiglieri Accademici viene effettuata in modo che il Consiglio abbia a rinnovarsi per metà ogni due anni. La domanda per la nomina a Consigliere Accademico deve essere presentata in Segreteria e sulla stessa delibera l'Assemblea dei Soci. Le domande dei candidati vanno inoltrate via posta elettronica ai Soci e affissi all'albo dell'Ateneo Veneto almeno venti giorni prima dell'Assemblea. I nominativi dei candidati sono riportati su una scheda che viene consegnata il giorno dell'Assemblea ai Soci. L'approvazione si esprime contrassegnando il nominativo nella scheda. E' eletto componente del Consiglio Accademico chi, nel numero massimo dei posti vacanti, ottenga il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, escluse le schede nulle e bianche.

7.4 E' convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza, con invito scritto contenente l'ordine del giorno. Discute e delibera sulle proposte presentate dal Presidente e dal Comitato di Presidenza. In particolare:

- a) determina gli indirizzi dell'attività dell'Ateneo Veneto, promuovendo iniziative culturali idonee ad accrescere l'importanza e l'utilità dell'associazione;
- b) determina l'indirizzo amministrativo ed economico dell'Ateneo Veneto;
- c) elabora le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, i Soci in possesso di particolari competenze: il Bibliotecario, il Curatore dell'Archivio, il Conservatore delle Collezioni d'Arte, il Proto della Fabbrica e il Direttore Scientifico della Rivista;

7.5 All'interno del Consiglio Accademico il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Accademico, dal Tesoriere e dal Delegato per gli Affari Speciali, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Accademico e delle Assemblee dei Soci. Qualora si debbano portare a compimento significativi progetti in atto, il Consiglio Accademico può presentare all'Assemblea una motivata richiesta di proroga della sua durata in carica. Il Comitato di Presidenza non partecipa alla votazione. La proroga, di durata massima semestrale, può essere concessa dall'Assemblea una sola volta e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti, escluse le schede bianche e nulle.

7.6 Il Consiglio Accademico si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

7.7 Alle sedute del Consiglio Accademico possono essere invitati a partecipare dal Presidente, con funzioni consultive, il Bibliotecario, il Curatore dell'Archivio, il Conservatore delle Collezioni d'Arte, il Proto della Fabbrica e il Direttore Scientifico della rivista "Atti e Memorie dell'Ateneo Veneto".

#### Art. 8 – Presidente e Vicepresidente

8.1 Il Presidente dell'Ateneo Veneto ha la rappresentanza dell'Ateneo Veneto.

8.2 Il Socio che intenda proporsi quale Presidente deve presentare in Segreteria la candidatura propria, unitamente a quella dei Soci componenti il Comitato di Presidenza.

8.3 In ogni caso, il Consiglio Accademico, al fine di assicurare la continuità dell'Ateneo Veneto, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente uscente, è tenuto a proporre un Socio quale nuovo Presidente, unitamente ai Soci componenti il Comitato di Presidenza. In caso di più proposte, viene indicato come Presidente il Socio che ottiene il maggior numero di voti. Nella riunione del Consiglio Accademico fissata per l'indicazione del Presidente non è ammesso il voto per delega.

8.4 Tutti i candidati alla carica di Presidente presentano un sintetico programma. I nominativi dei candidati proposti, unitamente ai programmi, vanno inviati via posta elettronica ai Soci e affissi all'albo dell'Ateneo Veneto almeno venti giorni prima dell'Assemblea dei Soci.

8.5 I nominativi dei candidati sono riportati su una scheda che viene consegnata ai Soci il giorno dell'Assemblea. L'approvazione si esprime contrassegnando il nominativo nella scheda. E' eletto Presidente, unitamente al Comitato di Presidenza, chi ottenga il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti, escluse le schede nulle e bianche.

8.6 Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza di cui al precedente comma si procede a ulteriore votazione tra i due candidati più votati. Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti, escluse le schede nulle e bianche.

8.7 Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Accademico. E' il Direttore responsabile della rivista "Atti e Memorie dell'Ateneo Veneto".

8.8 Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella funzione di promozione e di indirizzo dell'attività dell'Ateneo Veneto. In caso di assenza ne assume l'ufficio e le funzioni. Può essere delegato dal Presidente per il compimento di specifiche attività.

#### Art. 9 - Segretario Accademico e Delegato per gli Affari Speciali

9.1 Il Segretario Accademico tiene la corrispondenza, redige i processi verbali del Consiglio Accademico e dell'Assemblea dei Soci e coordina l'attività dell'Ateneo Veneto.

9.2 Il Delegato per gli Affari Speciali cura particolari attività, secondo le indicazioni del Comitato di Presidenza.

#### Art. 10 – Tesoriere e bilanci

10.1 Il Tesoriere predispone i bilanci. Cura la riscossione delle somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ateneo Veneto ed effettua i pagamenti. I documenti di riscossione e di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere. In caso di urgenza, assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente o dal Delegato per gli Affari Speciali e il Tesoriere dal Segretario Accademico.

10.2 L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

10.3 Il bilancio dell'esercizio precedente è sottoposto, a cura del Tesoriere, all'esame del Consiglio Accademico per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio è depositato in Segreteria a disposizione dei Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, che delibera in merito entro il mese di aprile.

10.4 Il bilancio di previsione è sottoposto, a cura del Tesoriere, all'esame del Consiglio Accademico per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio è depositato in Segreteria a disposizione dei Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, che delibera in merito entro il mese di novembre.

10.5 Oltre alle scritture contabili devono essere tenuti:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Accademico;
- d) ogni altra documentazione o scrittura prevista dalla legge.

#### Art. 11 – Dell'Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e uno supplente. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e Finanza. Requisiti e funzioni sono regolati dall'articolo 30 D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

11.2. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Nomina tra i propri componenti il Presidente. Resta in carica quattro anni, con possibilità di riconferma.

11.3 Deve accertare la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli e dei valori di proprietà sociale. Deve redigere la relazione sul bilancio consuntivo. Può in qualsiasi

momento procedere, anche con uno dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Presidente e al Comitato di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.4 Assiste alle sedute del Comitato di Presidenza e del Consiglio Accademico quando sia prevista la discussione sui bilanci o la trattazione di questioni di rilevante contenuto patrimoniale.

11.5 Quale organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 12 – Curatore dell'Archivio, Bibliotecario, Conservatore delle Collezioni d'Arte, Direttore Scientifico della Rivista “Atti e Memorie dell'Ateneo Veneto”, Proto della Fabbrica**

12.1 Il Curatore dell'Archivio sovrintende al materiale documentario che costituisce l'Archivio storico dell'Ateneo Veneto. Sottopone all'approvazione del Consiglio Accademico le proposte utili per la buona conservazione e l'efficiente funzionamento dell'Archivio.

12.2 Il Bibliotecario sovrintende alla Biblioteca dell'Ateneo Veneto. Sottopone all'approvazione del Consiglio Accademico gli elenchi per l'acquisto e lo scambio di libri e di periodici e le proposte utili per l'efficiente funzionamento della Biblioteca.

12.3 Il Conservatore delle Collezioni d'Arte sovrintende al patrimonio artistico di proprietà dell'Ateneo Veneto. Sottopone all'approvazione del Consiglio Accademico le proposte utili per la buona conservazione delle opere d'arte.

12.4 Il Direttore Scientifico della rivista “Atti e Memorie dell'Ateneo Veneto” cura la raccolta degli Atti e Memorie dell'associazione e degli scritti da pubblicare nella rivista, alla cui redazione sovrintende d'intesa col Presidente dell'Ateneo.

12.5 Il Proto della Fabbrica sovraintende alla conservazione e manutenzione del complesso storico-monumentale dell'antica Scuola di San Girolamo (detta anche di San Fantin) e degli arredi e opere d'arte che ne costituiscono pertinenza.

**Art. 13 – Patrimonio e risorse economiche**

13.1 Il patrimonio dell'Ateneo Veneto è costituito da beni immobili, principalmente la sede storica, nonché da beni mobili e valori di proprietà sociale.

13.2 Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, donazioni, lasciti testamentari, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per il finanziamento e lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento degli scopi istituzionali.

13.3 L'Ateneo provvede al conseguimento dei propri scopi con entrate e cespiti provenienti da istituzioni pubbliche e da persone o enti privati. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

13.4 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto associativo.

13.5 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

14.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, del D. Lgs. N. 117/2017 e alle altre norme di legge in materia.

14.2 Le norme del presente Statuto debbono essere interpretate in termini tali da dare piena attuazione ed esecuzione alle disposizioni nazionali che disciplinano gli Enti di Terzo Settore.

14.3. Il regolamento in vigore deve ritenersi abrogato con l'approvazione del presente statuto.

Venezia, 20/11/2025

*Antonella Maffei*



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,  
ai sensi  
dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 82/2005, è composto di 14 pagine.  
Si rilascia alla parte